

COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

Verbale n. 25

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Stefano Gualla Revisore Unico dei Conti del Comune di Pescaraolo ed Uniti:

Viste:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 01.10.2025 avente per oggetto "Atto di indirizzo in ordine alla quantificazione e costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 11 del 13.10.2025 avente per oggetto "Art.79 CCNL 16.11.2022 "Disciplina delle risorse decentrate per il personale del Comparto" – Costituzione Fondo anno 2025";

Richiamato il proprio precedente verbale n. 23 del 05.11.2025, con il quale si è espresso parere favorevole alla determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 11 del 13.10.2025 avente ad oggetto "Art.79 CCNL 16.11.2022 "Disciplina delle risorse decentrate per il personale del Comparto" – Costituzione Fondo anno 2025";

Visti:

- **il Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica – Preintesa anno 2025 sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali in data 21.11.2025;**
- **la Relazione Illustrativa**
- **la Relazione tecnico-finanziaria**

Richiamati:

- l'art.79 del C.C.N.L. 16/11/2022 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate;
- l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 il quale prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";
- l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 il quale prevede, che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";
- l'art 40 bis dello stesso decreto, rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa" che prosegue sancendo che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

Preso atto:

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare

riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
- che, in base a quanto disposto dall'art. 79 comma c, CCNL 16/11/2022, "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";
- che il Fondo per le Risorse Decentrate anno 2025 è determinato come da Allegato A alla determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 11 del 13.10.2025 sopra citata;

Preso atto che come riportato nella suddetta determinazione n.11/2025, sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;

Verificata la corretta applicazione delle norme dettate dal CCNL 16/11/2022;

Verificati, inoltre, gli aspetti finanziari connessi alla costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2025 e la loro compatibilità con gli strumenti finanziari dell'Ente;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile;

ATTESTA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239, D. Lgs. 267/2000, 40 e 40 bis comma 1, D. Lgs. 165/2001, che gli oneri del Fondo Risorse Decentrate personale non dirigente per l'anno 2024, così come valorizzati nella documentazione fornita, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di Bilancio, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNL 16/11/2022 e dal D. Lgs n. 75/2017 e trovano la relativa copertura finanziaria nei competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025.

PERTANTO

si attesta che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001) e coerenti con i vincoli del CCNL (art.40, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001).

Pescarolo ed Uniti, 05.12.2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Stefano Gualla



